



DO RIGHTS PROVIDE NO SENSE OF BELONGING?*

ANTONIO IGNAZIO ARENA**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. “Liberi con”. – 3. Diritto di voto e senso di appartenenza alla comunità. – 4. Diritto di associazione e senso di appartenenza alla comunità. – 5. Diritto d’iniziativa economica e senso di appartenenza alla comunità. – 6. Minimi spunti conclusivi.

1. Introduzione

La domanda che figura nel titolo riprende, in forma interrogativa, la tesi espressa da Seligman e Montgomery in un articolo pubblicato sulla rivista *Society* nel 2019¹.

Tale tesi presenta un impianto argomentativo tipicamente comunitarista²; ma i temi tipici del comunitarismo (in genere preordinati alla critica di concezioni individualistiche o comunque razionalistiche della giustizia) sono, in questo caso, impiegati per attaccare il liberalismo *tout court*³ e la tutela dei diritti⁴ così come

* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

** Ricercatore (TD B) in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina.

¹ A.B. SELIGMAN, D.W. MONTGOMERY, *The Tragedy of Human Rights: Liberalism and the Loss of Belonging*, in *Society*, vol. 56, 2019, 203 ss., part. 206: «*Rights provide no sense of belonging, appeal to no sentiment of shared community, and eschew the obligations entailed by already existing ties*».

² In particolare, cfr. A. MACINTYRE, *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, trad. it. a cura di M. D’Avenia, Roma, 2009, 104 s.

³ Gli Autori scrivono del “trionfo” del liberalismo. Una tesi rigettata, oggi, anche da chi in passato l’aveva fortemente sostenuta: F. FUKUYAMA, *Il liberalismo e i suoi oppositori*, trad. it. a cura di B. Amato, M. Peroggi, Milano, 2022, 7: «Il liberalismo è sottoposto a pesanti minacce in tutto il mondo». Di indebolimento (in alcuni Paesi scomparsa) del liberalismo scrive J. LUKAKS, *Democrazia e populismo*, trad. it. a cura di G. Ferrara degli Uberti, Milano, 2006, 194 ss. Si v. anche A. D’ATENA, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 583 ss.

⁴ Gli Autori non distinguono tra diritti umani, fondamentali e naturali. Per l’esigenza di una simile distinzione, tra i molti, v. C. BEITZ, *The idea of Human Rights*, Oxford, 2009, 8 ss.

concepita nelle liberaldemocrazie contemporanee⁵ (alla maniera dei nazionalisti, dei populisti e, in generale, come caratteristico della tradizione degli anti-*lumières*)⁶.

Secondo Seligman e Montgomery i diritti non generano senso di appartenenza alla comunità e, anzi, su di esso incidono negativamente.

Per “senso di appartenenza”, nel campo delle scienze sociali e umane, si intende il sentirsi coinvolti, inclusi, accettati come componenti di un gruppo⁷. Nella lettura di Seligman e Montgomery il riconoscimento e la garanzia dei diritti determinano non senso di appartenenza, nell’accezione predetta, ma, quale conseguenza non voluta, individualismo e disintermediazione⁸: di qui l’esigenza – per gli Autori – di nuove “politiche della differenza”⁹.

La concezione della tutela dei diritti sposata da Seligman e Montgomery è criticabile. Ciò almeno per tre ragioni.

1) Colpisce, anzitutto, che tra le cause della crisi delle comunità intermedie e del senso di appartenenza alla comunità politica vi sia la stessa idea di persona moralmente autonoma¹⁰. Un’idea che ha giocato un ruolo determinante nella lotta contro l’assolutismo e ancor oggi è alla base di ogni discorso sulla tutela delle libertà e sulle responsabilità sociali di ciascuna persona umana¹¹. Le stesse “politiche della differenza” sono inconcepibili senza di essa¹².

⁵ Nel saggio in commento vengono menzionati gli Stati europei e tra questi, talora, espressamente, l’Italia.

⁶ Z. STERNHELL, *Contro l’illuminismo. Dal XVIII secolo alla guerra fredda*, trad. it. a cura di M. Giuffredi, I. La Fata, Milano, 2007, 135 ss. Sul nazionalismo contemporaneo, *ex plurimis* v. M. BILLIG, *Nazionalismo banale*, trad. it. a cura di F. De Leonardis, Soveria Mannelli, 2018, 113 ss.

⁷ B.M.K. HAGERTY, J. LYNCH-SAUER, K. PATUSKY, M. BOUWSEMA, P. COLLIER, *Sense of belonging: A vital mental health concept*, in *Archives of Psychiatric Nursing*, 6/1992, 173.

⁸ Su questi temi, come noto, la letteratura è amplissima. Tra i molti, v. M. AUGÈ, *Nonluoghi*, trad. it. a cura di D. Rolland, Milano, 2018, 94 ss., che pone l’accento su nuovi paradigmi antropologici generati dalle trasformazioni economiche; Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, trad. it. a cura di G. Bettini, Milano, 2008, 17 ss., che critica le politiche neoliberiste; R. NISBET, *The Quest for Community*, Wilmington, 2014, 195 ss., che scrive di politiche e prassi ispirate da un *mix* di individualismo/statalismo.

⁹ A.B. SELIGMAN, D.W. MONTGOMERY, *The Tragedy of Human Rights: Liberalism and the Loss of Belonging*, cit., 209: « *Living with difference is not about giving up one’s deeply held (perhaps even moral) beliefs to live in community with another. It is about recognizing that some things cannot be shared, but also need not be resolved in order to share with others in community. Broadly implementing such an approach toward civil society involves taking belonging seriously, not only as something that emerges naturally but also as a quality that can be built through experience shared (made) with others. Development projects, educational missions, and political engagement would benefit from seeing difference as a resource rather than an obstacle. We are not suggesting that difference be praised in trivializing ways by pointing to the quaintness of cultural predilections. Living with difference is acknowledging the deep discomfort brought by very different and at times seemingly incompatible ways of being in community with others. It is, however, when we fetishize human rights at the exclusion of other human goods that we risk the loss of belonging. Human rights need not be the only mechanism for the extension of dignity. Dignity through the discomfort of difference is a way forward that allows belonging to exist without having to embrace the destructive and divisive rhetoric that seems to be on the rise*».

¹⁰ A.B. SELIGMAN, D.W. MONTGOMERY, *The Tragedy of Human Rights: Liberalism and the Loss of Belonging*, cit., 206.

¹¹ R. DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, 2007, 28 ss.

¹² C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotta per il riconoscimento*, trad. it. a cura di L. Ceppa, G. Rigamonti, Milano, 2008, 57.

2) In Seligman e Montgomery i diritti sono ridotti a garanzie cui gli individui “hanno titolo”. Tale punto di vista emerge specialmente nell’affermazione per la quale “avere un’identità” è diverso da “appartenere”: «*Having an identity is not the same as belonging to a community*»¹³. In altre parole, l’appartenenza e il diritto all’identità (particolarmente se inteso come diritto a scegliersi un’identità) non dovrebbero essere confusi. Il liberalismo è accusato di determinare tale confusione.

3) La visione antropologica sottesa alla tutela dei diritti sembra essere, per Seligman e Montgomery, quella lockeana incentrata sul “*proprium*” o – per dirla con Fromm – sull’*avere* caratterologico¹⁴.

Una simile interpretazione della tutela dei diritti e dei suoi presupposti antropologici non corrisponde a quanto si riscontra nelle liberaldemocrazie contemporanee.

Può dirsi, al contrario, che in simili contesti il riconoscimento e la garanzia dei diritti generi senso di appartenenza, o più precisamente crei le condizioni necessarie e sufficienti a generarlo. Se ne discuterà, di seguito, senza pretese di esaustività, avendo riguardo all’ordinamento costituzionale italiano che, dopotutto, rientra tra quelli cui la tesi di Seligman e Montgomery si riferisce. La linea di ragionamento potrebbe forse adattarsi anche alle tradizioni costituzionali di altri Paesi, ma questa non può che rimanere, qui, una semplice ipotesi.

2. “*Liberi con*”

Secondo autorevole dottrina diritti inviolabili (o fondamentali) sono quelli indispensabili a condurre un’esistenza libera e dignitosa: «Bisogni elementari di ciascuno essere umano senza il cui riconoscimento e l’effettiva tutela non potrebbe aversi un’esistenza libera e dignitosa»¹⁵.

A ben vedere, l’art. 2 Cost., nello stabilire che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali entro le quali si svolge la sua personalità, non offre una definizione di “diritto fondamentale”. Tuttavia, da tale articolo può desumersi – e generalmente si è desunto¹⁶ – che il riconoscimento sociale del diritto inviolabile è una premessa rispetto alla garanzia¹⁷. In

¹³ A.B. SELIGMAN, D.W. MONTGOMERY, *The Tragedy of Human Rights*, cit., 205.

¹⁴ E. FROMM, *Avere o essere?*, trad. it. a cura di F. Saba Sardi, Milano, 1978, 117.

¹⁵ A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, in ID., “*Itinerari*” di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, Estratto, Torino, 2017, 102.

¹⁶ A.A. BARBERA, art. 2, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 80 ss.

¹⁷ In argomento, tra i molti, v. A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, 1989, 10 ss.; P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, 51 ss.; L. CARLASSARE, *Forma di Stato e diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, 1/1995, 33 ss.; O. CHESSA, *Libertà fondamentali e teoria costituzionale*, Milano, 2002, 333 ss.; P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, 2015, 24 ss.; L. FERRAJOLI, *I diritti fondamentali: una nozione estranea alla teoria kelseniana*, in ID., *La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, 2016, 52 ss.; P.F. GROSSI, *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, in ID., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova, 2008, 1 ss.; R. GUASTINI, *Esercizi d’interpretazione dell’art. 2 cost.*, in *Ragion pratica*, 2/2007, 325 ss.;

altre parole, «riconoscere implica un dato preesistente nella realtà sociale, rispetto al quale la norma giuridica segue»¹⁸.

I diritti, dunque, in quanto rispondenti a bisogni elementari della persona umana (concepiti a livello sociale, prima ancora che giuridico, in simili termini), sono indispensabili per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. I diritti non presuppongono, secondo quanto si ricava dalla Costituzione, e contrariamente a quanto traspare dal saggio di Seligman e Montgomery, un’antropologia individualista (l’*homo oeconomicus* della teoria economica classica) o relazioni basate ordinariamente su egoismo e conflittualità (l’*homo homini lupus* di hobbesiana memoria)¹⁹.

La tutela dei diritti è concepita, in Costituzione, quale presupposto per un’esistenza libera e dignitosa, e quest’ultima implica l’appartenenza della persona alle comunità intermedie e alla comunità politica. Avere un diritto – contrariamente a quanto sembrano pensare Seligman e Montgomery – non significa quindi, “solo”, essere abilitati a perseguire i propri interessi, individualisticamente intesi, o essere protetti da ingerenze e aggressioni altrui, ma anche (anzitutto) essere liberi con l’altro, essere cioè in relazione vitale e circolare con l’altro, in una dinamica di mutuo rispetto e finanche di sinergia e sostegno²⁰.

Ciò non vuol dire sposare un punto di vista ingenuamente ottimistico: senza l’impegno delle istituzioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale di cui fa menzione l’art. 3, comma II, Cost., naturalmente, la tutela delle libertà non può essere effettiva²¹. Tale impegno dev’essere profuso in ogni ambito del sociale, particolarmente economico. Ciò in quanto le diseguaglianze economiche tendono a tradursi in diseguaglianze culturali (con tutte le conseguenze che questo può avere sulla democrazia intesa come “Stato di cultura”²²) e politiche (si è scritto, al riguardo, di una vera e propria «osmosi fra economico e politico»²³). Del che offre riprova l’articolata

F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 3 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 1984, 133 ss.; E. ROSSI, art. 2, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 38 ss.; A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, III, Torino, 2016, 2104 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 148 ss.

¹⁸ M. CARTABIA, *Cooperazione e mutualità: la Costituzione come storia di popolo*, Roma, 2019, 37. Potrebbe farsi notare che il modo in cui un diritto è concepito nel contesto sociale costituisce un aspetto decisivo per la sua stessa interpretazione: secondo la nota tesi di P. HÄBERLE (*Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, trad. it. a cura di P. Ridola, Roma, 2005, 177 ss.), infatti, i diritti (e i doveri) costituzionali possono essere meglio compresi proprio a partire dalla considerazione del modo in cui i loro “portatori” li intendono: l’autocomprensione dei diritti, a livello sociale, diventa quindi un elemento chiave per l’interpretazione da parte dello studioso e degli operatori del diritto in genere.

¹⁹ Significative indicazioni, in tal senso, spec. in C. cost., sent. n. 131 del 2020, p. 4 *cons. in dir.*

²⁰ Cfr. L. D’ANDREA, *Democrazia e potere economico: la “forma” del primato costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 1018.

²¹ F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, III, Napoli, 2021, 1942 s.: «In un contesto ispirato al principio democratico, dunque, la valenza sociale ed economica del principio costituzionale di solidarietà trova immediato riferimento nella previsione dell’eguaglianza sostanziale e nella puntuale garanzia dei diritti sociali a livello costituzionale».

²² E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, 1961, part. 98.

²³ A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963, 29 s.

disciplina costituzionale dei rapporti economici, fittamente intrecciata a quella dei rapporti civili, etico-sociali e politici²⁴.

Ogni intervento pubblico in ambito economico, rivolto a rendere effettivo il godimento dei diritti, concreta e non meramente astratta la libertà²⁵, dev'essere calibrato sulla dimensione fattuale e quindi dar vita alle condizioni per un'integrazione sociale non basata sull'omologazione, ma capace di tenere adeguatamente in conto le differenze²⁶ (come auspicano Seligman e Montgomery). In questo senso, la "politica delle differenze" altro non è che la "politica dei diritti"²⁷.

In definitiva, il senso di appartenenza alla comunità politica e la disintermediazione sociale non sono il prodotto della tutela dei diritti o della cultura liberale, a meno che dell'una e dell'altra non si voglia veicolare una raffigurazione distorta.

Di seguito, si cerca di mostrare come il fenomeno che preoccupa Seligman e Montgomery sia piuttosto determinato: a) dalla corruzione delle pratiche sociali nelle quali si concreta l'esercizio dei diritti fondamentali ("questione morale") e b) dalla mancanza di effettività nella tutela dei diritti ("questione socio-economica"). A tal fine, è parso utile muovere da tre esempi relativi rispettivamente ai diritti: di voto, di associazione e d'iniziativa economica.

3. Diritto di voto e senso di appartenenza alla comunità

Il voto è, come noto, un dovere. È stato ricompreso espressamente tra i doveri inderogabili nei quali si traduce a livello giuridico-costituzionale la solidarietà "fraterna"²⁸. Si tratta, però, anche di un diritto fondamentale. È ormai consolidato,

²⁴ M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, V, Torino, 1990, *passim*.

²⁵ G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, 2009, 73 ss.

²⁶ L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, 87 ss.

²⁷ B. PEZZINI, *Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza)*, in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, 2005, 93.

²⁸ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Diritto e società*, 1/1996, part. 11. Non è possibile soffermarsi, in questa sede, sul complesso tema del rapporto tra diritti inviolabili e doveri inderogabili e sulla "doverosità" dei diritti. A quest'ultimo riguardo v. i contributi raccolti in F. MARONE (a cura di), *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?*, Napoli, 2019, e part. L. D'ANDREA, *Il dovere di cura della salute e il c.d. "Paradosso di Böckenförde"*, 59 ss. e E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, 9 ss. Ancora, in argomento v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 3/1991, 343 ss. In generale, sui doveri inderogabili, *ex plurimis*, v. G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, 2007, 365 ss.; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, 10 ss.; A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, 2013, 105 ss. Sul tema della solidarietà, tra i molti v. A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012, 9 ss.; L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, 57 ss.; I. MASSA PINTO, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: "come se" fossimo fratelli*, Napoli, 2011; ID., *Principio di solidarietà, abuso del diritto e indefettibile necessità di un ordinamento coercitivo: appunti*

infatti, «l’inserimento del diritto di voto in ambito pubblicistico nella lista dei cosiddetti diritti inviolabili»²⁹.

Pare di poter affermare che l’attribuzione di questo diritto e il suo esercizio siano indispensabili per sviluppare senso di appartenenza alla comunità.

Ciò, in primo luogo, in quanto votare costituisce un bene per la persona, la quale – nella prospettiva democratica – non può coltivare alcun senso di appartenenza alla comunità senza “far pratica” della vita politica, senza cioè acquisire consapevolezza del suo appartenere alla comunità politica mediante la partecipazione.

Il riconoscimento di un diritto fondamentale è correlato alla convinzione diffusa all’interno del contesto comunitario che le attività nelle quali si estrinseca l’esercizio del diritto medesimo costituiscano un bene per la persona umana. Negli ordinamenti democratici contemporanei l’attribuzione di un eguale diritto di elettorato attivo a tutti i componenti della comunità politica (o almeno a tutti coloro ritenuti capaci di esercitare tale diritto³⁰) è intesa, oltreché come un riflesso della loro eguaglianza, come un bene per le stesse persone portatrici del diritto.

Il voto è considerato un diritto inviolabile anche perché esserne titolari è un bene per il singolo, in quanto consente di non concepirsi come meri destinatari degli atti del potere pubblico e spinge, almeno in qualche misura, a informarsi in relazione alle scelte da compiere in occasione delle votazioni popolari e acquisire una (relativamente) superiore consapevolezza delle questioni di pubblico rilievo³¹.

per una riconsiderazione della dottrina pura del diritto al tempo dell’anomia, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016, 69 ss.; F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012; F. POLACCHINI, *Il principio di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, 227 ss.; A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2/2017, 21 ss.

²⁹ F. LANCHESTER, *Voto (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano, 1993, 1108. Non è possibile, in questa sede, dilungarsi sul complesso problema relativo al rapporto tra cittadinanza e diritti politici e sull’esigenza, che comunque si ritiene abbia fondamento costituzionale, che lo iato tra appartenenza alla comunità dal punto di vista giuridico e politico, da una parte, e culturale ed economico, dall’altra, non sia troppo ampio. In argomento, tra i moltissimi contributi, basti qui rinviare a F. BILANCIA, *Paura dell’altro. Artificialità dell’identità e scelta dell’appartenenza*, in F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. RIMOLI (a cura di), *Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza*, Roma, 2008, 224 ss.; V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano, 1977, 787 ss.; C. DE FIORES, *Nazione e Costituzione*, I, Torino, 2005; E. GROSSO, *La titolarità del diritto di voto*, Torino, 2001, 106 ss.; M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L’esperienza italiana*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2/1992, 224 ss.; R. ROMBOLI, *Problemi interpretativi della nozione giuridica di popolo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/1984, 167 ss.

³⁰ Cfr., per tutti, F. LANCHESTER, *Voto (diritto di)*, cit., 1107: «La democraticità degli ordinamenti costituzionali contemporanei viene valutata sulla base dell’estensione massima del diritto di voto ai componenti dell’aggregato (definiti – nella quasi totalità – dal legame di cittadinanza senza distinzioni di sesso, razza o altro parametro che non sia quello del raggiungimento della capacità civile) e dall’esistenza (e dalla concreta applicazione) di “standards” qualitativi per la espressione della volontà degli stessi».

³¹ Sul nesso tra diritti politici e sfera pubblica critica, sul piano storico-filosofico, d’obbligo il rinvio a J. HABERMAS, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, trad. it. a cura di A. Illuminati, F. Masini, W. Peretta, Roma-Bari, 2006, 209 ss. Si v. anche C. GALLI, *Quattro rivoluzioni e oltre: al di là del disagio della democrazia*, e P. MARSOCCI, *Aspetti giuridici del controllo pubblico. Verso il default del costituzionalismo democratico?*, entrambi in G. ALLEGRI, M.R. ALLEGRI, A. GUERRA, P. MARSOCCI (a cura di), *Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web*, Napoli, 2012, 25 ss. Fondamentali indicazioni su democrazia formale e informale, diritti politici e libertà di manifestazione del pensiero in C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Milano, 1958, 51 s. e P. BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 11. Ancora si v. C.

La capacità di giudizio sulle questioni di interesse collettivo, o l’attitudine a includere il punto di vista degli altri nella discussione delle medesime questioni, sono aspetti che strutturano positivamente la personalità. Lo spirito critico o l’altruismo possono essere considerati delle “virtù” ed è bene che coloro che partecipano alla vita politica di una comunità le possiedano. Le virtù, però, secondo una convinzione plurisecolare non si possono acquistare altrimenti che con la pratica³². Si è anzi osservato che proprio tramite le “virtù costituzionali”, tramite “il buon agire concreto”, si inverano i principi sui quali il sistema costituzionale si fonda; principi che altrimenti resterebbero «astratte enunciazioni di ottimi propositi»³³. Consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare alla vita pubblica sembra essere il solo modo per dare l’opportunità a ciascuno di acquisire le virtù a ciò necessarie. La (molto discussa) giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale testimonia quanto sia importante, per il singolo, la garanzia del diritto di voto³⁴ e per i sistemi democratici tutelare l’eguaglianza del voto (il «circuitto democratico definito dalla Costituzione» è «basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto»³⁵ e il sistema elettorale «riflette, in ultima analisi, l’identità specifica dello Stato democratico di diritto»³⁶).

Vi sono poi altre ragioni sottese al riconoscimento del diritto di voto che indicano come questo sia determinante per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. Nel riconoscere il diritto di voto a prescindere dall’acquisizione di particolari competenze tecniche le costituzioni liberaldemocratiche assumono non che alla vita politica del Paese possano prendere parte persone incompetenti, ma che le competenze necessarie alla partecipazione politica non abbiano una “natura tecnica” e non possano essere accertate mediante “valutazioni tecniche”. Ciò che dal punto di vista democratico appare criticabile (e, anzi, si assume non possa essere provato) è che sia possibile individuare (con criteri diversi dalla mera scelta politica) esperti (nella determinazione dei fini e dei mezzi) della politica ai quali soltanto, nell’opposta prospettiva tecnocratica, occorrerebbe rimettere il governo della comunità³⁷. Per ciascuna persona,

CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2013, 157 ss.

³² Riprendendo un insegnamento che risale ad ARISTOTELE (v. *Etica nicomachea*, Libro II, 1103a-b, trad. it. a cura di C. Mazzarelli, Milano, 2011, 87), Q. CAMERLENGO, *Virtù costituzionali*, Milano-Udine, 2017, 30 ss.

³³ Q. CAMERLENGO, *Virtù costituzionali*, cit., 26.

³⁴ Cfr. G.U. RESCIGNO, *Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2014, 30, in nota («Non fingevano una lite le parti attrici nel momento in cui hanno chiesto di tutelare un loro diritto soggettivo a loro dire leso dalla legge elettorale, non fingevano nulla i giudici di merito quando hanno dato torto alle parti attrici, non fingeva nulla la Corte di cassazione e non ha finto nulla la Corte costituzionale, nel momento in cui ha costruito il diritto soggettivo di voto alla luce di principi costituzionali non scritti e giudicato violato questo diritto; diventa possibile parlare di finzione in questo caso solo se si sostiene che i principi di diritto non scritti sono finzioni; ritengo che questo modo di parlare e concettualizzare sarebbe in questo caso fuorviante e non rispecchi la realtà dei legami intellettuali e spirituali tra gli esseri umani» – corsivi aggiunti).

³⁵ C. cost., sent. n. 1 del 2014, p. 3.1. *cons. in dir.*

³⁶ V. BALDINI, *Il legislatore (elettorale) impenitente...*, in *Diritti fondamentali*, 1/2018, 3.

³⁷ Cfr. P. CARROZZA, *Tecnica e politica: la necessaria complementarietà* ed E. CATELANI, *Politica e tecnica: presupposti inscindibili del buon governo*, in G. GRASSO, R. PERRONE (a cura di), *Il Governo tra tecnica e politica*, Napoli, 2016, risp. 89 e 124 ss.; C. PINELLI, *Governi populistici, governi tecnocratici, governi democratici*, in *Parolechiave*, 1/2012, 137 ss. Fondamentali le riflessioni sul piano filosofico-

il fatto di essere riconosciuta capace di partecipare alla vita politica della comunità è un elemento imprescindibile per potersi considerare parte della stessa.

Infine, il voto costituisce un diritto indispensabile per sviluppare senso di appartenenza alla comunità almeno per un'altra ragione. La storia delle istituzioni mostra come l'estensione del suffragio e il riconoscimento dei diritti sociali siano connessi, perché l'allargamento della partecipazione consente di far emergere interessi e bisogni della collettività che altrimenti potrebbero rimanere, più facilmente, estranei alle determinazioni assunte dagli organi d'indirizzo politico³⁸. Anche in ragione del mancato riconoscimento dei diritti politici come diritti inviolabili, in un contesto autocratico, le garanzie sociali possono aversi al prezzo delle libertà individuali³⁹. Per la medesima ragione, in un'aristocrazia, la garanzia dei diritti civili risulta generalmente priva di effettività per la mancata tutela dei diritti sociali. Basti pensare all'ottocentesco Stato “borghese”⁴⁰: gli esclusi dalla partecipazione politica vedevano, infatti, ridotti i loro diritti civili a diritti “sulla carta”. Solo un sistema democratico consente di ricercare (sia pur faticosamente) forme di tutela, al contempo, dei diritti civili e dei diritti sociali. E ciò è possibile in quanto, entro la sfera politica, (tendenzialmente) tutti i componenti della comunità sono riconosciuti (e vicendevolmente si riconoscono) come persone le cui opinioni politiche possiedono il medesimo “peso” e richiedono pari reciproco rispetto⁴¹. Le forme democratiche di partecipazione – basate su libertà, eguaglianza, pluralismo – costituiscono, dunque, per il cittadino, presupposto per potersi riconoscere nelle pratiche e nelle norme che governano la vita in comunità.

Ove, però, si tengano comportamenti che corrompono il significato del voto come diritto (e dovere), esso appare (erroneamente) inidoneo a generare senso di appartenenza alla comunità.

Ciò si verifica, ad esempio, quando il voto diviene una merce. Vendere il proprio voto (o acquistare il voto altrui) significa – a tacere delle responsabilità giuridiche – violare il “patto” di reciproco rispetto che è alla base del riconoscimento del diritto. In una società nella quale la compravendita dei voti è diffusa (ancorché illegale), la pratica del voto non alimenta nessun senso di appartenenza alla comunità. Suscita piuttosto distacco e, auspicabilmente, indignazione fra quanti riconoscono l'abuso. Alimenta una “contro-cultura” che degrada le relazioni, le corrompe, le abbassa al livello di

politico di R.A. DAHL: v. *Sull'uguaglianza politica*, trad. it. a cura di A. Cesarini Patrono, Roma-Bari, 2006, 7 ss. (part. sul c.d. “presupposto della eguaglianza intrinseca”), nonché *Democrazia o tecnocrazia? Il controllo delle armi nucleari*, trad. it. a cura di E. Alessandrini, Bologna, 1987, 44 (dove si legge: «Anche se può sembrare sorprendente, entrambi gli ideali [democratico e tecnocratico] presuppongono che la gestione del governo statale dovrebbe essere affidata soltanto a chi ha le qualità per farlo»).

³⁸ M. RUBECHI, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Torino, 2016, 24 s.

³⁹ Può aversene una riprova considerando la legislazione in ambito sociale ed economico durante il ventennio fascista: tra i molti v. S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, 2010, 117 ss.; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2009, 245 ss.; G. MELIS, *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, VI, Torino, 1990, 269 ss.

⁴⁰ Cfr., per tutti, M.S. GIANNINI, *Il potere pubblico. Stato e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986, 46 ss.

⁴¹ Cfr. F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, 1999, 82 ss. Si v. anche, in termini filosofici, J. HABERMAS, *Fatti e norme*, trad. it. a cura di L. Ceppa, Roma-Bari, 2013, part. 93 e A. HONNETH, *Il diritto della libertà. Lineamenti per un'eticità democratica*, con prefazione di G. Zagrebelsky, trad. it. a cura di C. Sandrelli, Torino, 2015, 45 ss.

complicità richiesto. Tuttavia, il cuore del discorso è questo: non è il diritto di voto la causa del venir meno del senso di appartenenza alla comunità. Al contrario, il diritto di voto – per le ragioni che si sono ricordate – è condizione indispensabile per svilupparlo.

4. Diritto di associazione e senso di appartenenza alla comunità

Un secondo esempio di come i diritti creino senso di appartenenza alla comunità è offerto dalla libertà di associazione.

Unicamente attraverso la formazione di organizzazioni sociali (più o meno) complesse, alcuni essenziali interessi della persona possono trovare pieno appagamento e la società stessa, nel suo insieme, realizzare autentici progressi in termini di miglioramento delle condizioni di vita di tutti i suoi componenti. Questo può dirsi in modo particolare delle associazioni, protagoniste di quell’«universale movimento»⁴² al quale, secondo la lezione di Tocqueville, si lega tanta parte della libertà dei cittadini in una democrazia. Pur non trascurando di tener a mente che talora ingiustizie possono consumarsi anche entro le associazioni (e le formazioni sociali in genere)⁴³, esse giocano un ruolo importante nella garanzia dei diritti. Le associazioni promuovono il riconoscimento di “nuovi diritti”, sono luoghi di discussione delle questioni di interesse collettivo e sono spesso in grado di far emergere i problemi locali più urgenti, portandoli all’attenzione dell’opinione pubblica e offrendo a essi, non di rado, anche risposte efficaci e innovative.

Nella nozione di associazione è insita l’idea della cooperazione “stabile” (“solida”, per far riferimento all’etimologia di “solidarietà”). È dunque il fatto stesso di dar vita o prendere parte a realtà associative che attiva processi informati al valore/principio solidaristico⁴⁴. E, se così si può sintetizzare, la solidarietà nell’associazionismo si salda al pluralismo, in quanto l’esercizio della libertà di associazione comprende lo svolgimento “insieme” di attività eterogenee e per il perseguimento dei fini più vari.

Può essere interessante notare come quindi anche una libertà tradizionalmente considerata “negativa” (e – a differenza del diritto di voto – non qualificata, al tempo stesso, come dovere) costituisca premessa indispensabile per una società nella quale la persona possa sviluppare un senso autentico di appartenenza alle comunità intermedie oltreché alla comunità politica complessivamente considerata.

Se, però, come si è osservato a proposito del diritto di voto, si abusa della libertà di associazione e se ne corrompe il significato, la capacità delle associazioni di alimentare il senso di appartenenza alla comunità viene meno. Basti pensare alle associazioni vietate *ex art. 18 Cost.*, sulle quali sarebbe inutile dilungarsi.

Inoltre, la libertà di associazione – al pari degli altri diritti fondamentali – può essere esercitata unicamente laddove il contesto sociale ed economico lo consenta. Ciò

⁴² A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, trad. it. a cura di G. Candeloro, Milano, 2015, 249.

⁴³ Si v., per tutti, P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2017, part. 103.

⁴⁴ Cfr. P. BARILE, *Associazione (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano, 1958, 838.

significa che se il sistema economico non è adeguatamente disciplinato e produce disintermediazione e disgregazione, i presupposti della vita associativa (cioè di una libertà di associazione propriamente intesa) vengono meno. Certo, come anche i difficili anni della crisi pandemica dimostrano, le nuove tecnologie possono venire in soccorso delle realtà associative in difficoltà. Sono state acquisite esperienze che potrebbero avere in futuro effetti positivi e strutturali sulle dinamiche dell’associazionismo italiano⁴⁵. Non pare tuttavia che le nuove forme di vita associativa “a distanza” possano prendere il posto di quelle più familiari. Se, infatti, lo sviluppo tecnologico fornisce alle associazioni nuove opportunità, va segnalato che anche sfruttarle al meglio non può costituire una risposta soddisfacente alle problematiche nascenti dalla lacerazione e dallo sfilacciamento del tessuto sociale⁴⁶. Ciò in quanto, come si è accennato, il principale motivo della crisi dei corpi intermedi sembra risiedere nelle politiche economiche praticate negli ultimi anni (spesso ispirate da una concezione neoliberista⁴⁷) e quindi nell’eccesso di “liquidità” della realtà sociale, nella quale è divenuta un’autentica sfida (talvolta ai limiti del possibile) l’edificazione di relazioni sociali solide, strutturate e in grado di consentire ai singoli che ne sono parte di sviluppare a pieno la propria personalità, acquisendo l’autonomia indispensabile a un’esistenza libera e dignitosa (per riprendere, ancora, le parole dell’art. 36 della Carta). Si pensi alla conformazione del mondo del lavoro, segnato, tra l’altro, da rapporti precari, fenomeni di frequente mobilità, condizioni lavorative non sempre rispettose del diritto al riposo⁴⁸.

⁴⁵ Su nuove tecnologie e tutela dei diritti ormai amplissima la lettura. Tra i molti, v. G. BISCONTINI, M.E. COMBA, E. DEL PRATO, L.A. MAZZAROLLI, A. POGGI, G. VALDITARA, F. VARI, *Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della democrazia. Una sfida possibile*, in *Federalismi.it*, 1/2020, 2 ss.; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazione della democrazia*, in ID. (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, 2008, 359 ss.

⁴⁶ Del diffondersi di una «cultura» e «pratica della disintermediazione politica e sociale» scrive F. BASSANINI, *I corpi intermedi nella democrazia del XXI secolo: la sfida della disintermediazione*, in F. BASSANINI, T. TREU, G. VITTADINI (a cura di), *Una società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani*, Bologna, 2021, 309 ss.

⁴⁷ Cfr., tra i molti, M. BENVENUTI, *Democrazia e potere economico*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 278 ss.; S. GAMBINO, *Stato sociale: una forma superata? Alcune riflessioni e qualche interrogativo sui rapporti tra democrazia e potere economico*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 1 ss.; G. GRASSO, *Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali (a margine a “La separazione dei poteri” di Gaetano Silvestri)*, in *Rivista AIC*, 2/2015, 8 ss.; G. PITRUZZELLA, *Crisi economica e decisioni di governo*, in *Rivista AIC*, 4/2013, 7 ss.

⁴⁸ Su Costituzione e lavoro, tra i molti, v. A. ALGOSTINO, *Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus “costituzione europea?”*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2007, 1 ss.; F. ANGELINI, *Il governo, il lavoro e la Costituzione nel c.d. “Jobs Act”*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015, 13 ss.; G. COLAVITTI, *“Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in *Rivista AIC*, 1/2018, 38 ss.; M. CAVINO, *Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, 2019, 11 ss.; M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1/1949-1950, 1 ss.; M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, V, Torino, 2010, 2015 ss.; I. MASSA PINTO, *Costituzione e lavoro, totem e tabù*, in M. CAVINO, I. MASSA PINTO (a cura di), *Costituzione e lavoro oggi*, Bologna, 2013, 43 ss.; M. MAZZIOTTI, *Lavoro (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1973, 339 ss.; C. MORTATI, *art. 1*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 11 ss.; G.U. RESCIGNO, *Costituzione come progetto apicale e generale, eguaglianza sostanziale, lavoro*, in *Studi in onore di P.F. Grossi*, a cura di A. D’Atena, Milano, 2012, 1062 ss.; C. SALAZAR, *Alcune riflessioni su un tema demodé: il diritto al lavoro*, in *Politica del diritto*, 4/1995, 3 ss.; C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Milano, 1958, 50 ss.

È difficile prendere parte alle dinamiche tipiche dell'associazionismo e sviluppare progetti di medio-lungo periodo per chi si trovi in situazioni lavorative simili.

Bisognerebbe, dunque, riflettere su come creare le condizioni per l'esercizio effettivo della libertà di associazione. Servirebbero, infatti, politiche (relative a famiglia, istruzione, lavoro) idonee a favorire l'integrazione sociale spontanea. Chiaramente – bisogna aggiungere – non c'è da aspettarsi che tutto possa essere risolto mediante riforme legislative. Talora le realtà associative sono afflitte da quella stessa lentezza che non di rado contraddistingue la pubblica amministrazione. Eccessi di burocrazia, tempi lunghi, incapacità organizzativa sono in alcuni casi tratti caratterizzanti l'azione delle associazioni quanto quella delle istituzioni. Rimane, ciò nondimeno, che la libertà di associazione è indispensabile per sviluppare senso di appartenenza non solo a comunità intermedie, ma alla comunità politica complessivamente considerata. E, certamente, la sua tutela non è da ascrivere all'insieme delle cause determinanti la disintermediazione, come invece sembrano assumere Seligman e Montgomery.

5. Diritto d'iniziativa economica e senso di appartenenza alla comunità

Si è visto come le pratiche che corrompono il significato dei diritti e la mancanza di garanzie per il loro effettivo godimento da parte di tutti siano alla base del venir meno del senso di appartenenza alla comunità. Un terzo e ultimo esempio può essere utile a comprendere come "l'argomento della corruzione" non si riferisca ai soli casi di comportamenti vietati dalla legge. Per altro verso, può servire a comprendere come affermare l'esigenza di garantire l'effettivo godimento, per tutti, dei diritti, soprattutto attraverso l'intervento pubblico in ambito economico, non implichi un pregiudizio nei confronti del (libero) mercato.

Si prenda quindi in esame la libertà d'iniziativa economica. La Costituzione è nemica del mercato senza regole, ma protegge la libera iniziativa economica, il mercato autenticamente libero e partecipato che è, in quanto tale, un fattore indispensabile per una società solidale⁴⁹. Come osservato in dottrina, «per la Costituzione, in sostanza, il mercato è un valore [...] Per la Costituzione il mercato, mentre è giusto possa essere corretto in una varietà di casi, rimane una garanzia di libertà dell'individuo»⁵⁰. E tale garanzia consente e, anzi, favorisce l'inveramento del principio solidaristico e rafforza il senso di appartenenza comunitaria.

Tradizionalmente la funzione sociale è considerata elemento "interno" alla libertà d'iniziativa economica quando questa si traduce nella cooperativa (art. 45), ma non altrimenti, e non in particolare quando essa si svolge nelle forme dell'impresa privata:

⁴⁹ Cfr. S. MANGIAMELI, *La proprietà privata nella Costituzione. Profili generali*, Milano, 1986, 142 ss., cit. 145: «Il carattere peculiare della nostra "costituzione economica" si rinviene nel preminente riconoscimento dell'economia di mercato privata e nell'assegnazione alla "mano pubblica" di un intervento specifico e funzionale [...] la Costituzione [...] tutela la permanenza di un sistema economico basato sulla proprietà privata dei "beni economici", la quale si esprime nel potere sulle cose e non nel potere delle (che si manifesta attraverso le) cose».

⁵⁰ G. BOGNETTI, *Costituzione economica e Corte costituzionale*, Milano, 1983, 54.

«Alla cooperazione si riconosce una funzione sociale, ritenuta quindi connaturale al fenomeno; l’impresa privata invece – almeno secondo la lettura più convincente dell’art. 41 – non racchiude in sé una funzione sociale e l’utilità sociale vi giuoca solo come limite»⁵¹. Tale impostazione potrebbe essere criticata osservando che anche dell’attività di impresa è dato riconoscere la funzione sociale, che non ne costituisce unicamente un limite “esterno”, ma la conforma e la caratterizza (deve caratterizzarla) “dall’interno” (non manca chi ha reso questo concetto discutendo di un nucleo minimo dell’utilità sociale “interno” alla libertà di iniziativa economica privata e di un contenuto ulteriore che dall’esterno la limita, individuato dal legislatore⁵²). Potrebbe anche aggiungersi che, in disparte ogni considerazione relativa al “nome” cui si riferisce (“utilità”, “fini”, all’art. 41 Cost., “funzione” agli artt. 42 e 45 Cost.), è l’attributo “sociale” a essere, nel testo della Carta, «usato per disegnare un sistema che si basa sul principio solidaristico»⁵³. Infatti, «nella funzione sociale della cooperazione e di tutta l’economia sociale di mercato trovano ospitalità, contestualmente e senza reciprocamente negarsi la dimensione individuale e la dimensione collettiva e sociale dell’umano agire»⁵⁴.

Non solo l’impresa sociale, contraddistinta dall’assenza di lucro soggettivo (almeno tendenzialmente)⁵⁵, o l’impresa c.d. “*benefit*”⁵⁶, ma le imprese private tutte giocano (o almeno possono – e secondo Costituzione devono – giocare) un ruolo importante nel delineare una società solidale (basti pensare alla creazione e all’organizzazione del lavoro)⁵⁷. Peraltro, anche se non mai in funzione di sostituzione del sistema di servizi pubblici costituzionalmente doverosi, le imprese possono rafforzare per i propri dipendenti la rete di protezione sociale (c.d. “*welfare* occupazionale” o “*company-based*”)⁵⁸. In questo ambito un ruolo importante è giocato dalle imprese sociali, che hanno alimentato le piattaforme di *welfare* aziendale come intermediarie ed erogatrici nella fornitura di servizi ai lavoratori.

La dicotomia Stato/mercato è inadeguata nella misura in cui venga intesa nel senso che fuori dallo Stato esiste unicamente la società dell’individualismo e dell’egoismo. Questa sarebbe una concezione incompatibile con la “profonda socialità” dell’essere umano, che è (senza ingenuità o ipocrisia) presupposta della Costituzione⁵⁹.

⁵¹ A. NIGRO, *art. 45*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1980, 15.

⁵² P. CAVALERI, *Iniziativa economica privata e Costituzione “vivente”*. *Contributo allo studio della giurisprudenza sull’art. 41 Cost.*, Padova, 1978, 255.

⁵³ S. MANGIAMELI, *La proprietà privata nella Costituzione. Profili generali*, cit., 122.

⁵⁴ M. CARTABIA, *Cooperazione e mutualità: la Costituzione come storia di popolo*, cit., 39 s.

⁵⁵ M.L. VITALI, *Riforma del terzo settore, nuova disciplina dell’impresa sociale e regole societarie*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1/2020, 96 ss. quanto alla possibilità, entro certi limiti, per le imprese sociali, di disporre nel proprio statuto in difformità rispetto alla previsione legislativa relativa al divieto di lucro soggettivo.

⁵⁶ Si tratta di un tipo societario “a oggetto misto”, volto contemporaneamente a perseguire uno scopo di lucro soggettivo e a operare con “finalità di beneficio comune”.

⁵⁷ Le stesse scelte che ciascuno compie “nel mercato”, ad es. “votando col portafoglio”, possono essere un fattore importante di orientamento anche etico delle dinamiche economiche.

⁵⁸ F. MAINO, E. BARAZZETTA, V. SANTONI, *Il welfare aziendale: opportunità di investimento o “mercattizzazione” per il Terzo settore? Prime evidenze dal caso del Gruppo Cooperativo CGM*, in *Politiche sociali*, 2/2019, 274.

⁵⁹ Cfr. ancora C. cost., sent. n. 131 del 2020.

Ciò implica, però, al tempo stesso, che il mercato autenticamente libero non sia riguardato come nemico della solidarietà e del senso di appartenenza alla comunità. In Costituzione, «anche l’organizzazione economica del Paese [...] è profilata come pluralistica, al pari dell’organizzazione politica e sociale, poiché è destinata, anch’essa, a proporsi come possibile luogo di libertà, di sviluppo della persona umana e di partecipazione»⁶⁰. Solo laddove si favorisce l’impresa, e si rende effettivamente aperto e partecipato il mercato, la desertificazione dei corpi intermedi può essere arrestata perché si creano i presupposti per una società libera e, al tempo stesso, integrata, nella quale più facilmente iniziative solidaristiche possono essere realizzate⁶¹.

Si può osservare, dunque, che anche una libertà come quella d’iniziativa economica privata, spesso associata, nel parlar comune, unicamente al perseguimento di interessi egoistici, se adeguatamente intesa ospita “un’anima solidale”⁶². Anche in questo caso, a determinare il venir meno del senso di appartenenza alla comunità non è il riconoscimento e la garanzia della libertà d’iniziativa economica, ma sono anzitutto le pratiche sociali che ne corrompono il significato. Si pensi a tutte le pratiche scorrette di un’impresa nei confronti dei consumatori, dell’ambiente, dei lavoratori, delle altre imprese, ecc. Talune delle pratiche cui si allude non sono vietate a livello legislativo, ciò nondimeno appaiono discutibili dal punto di vista non solo etico, ma anche costituzionale. Si pensi, ad esempio, al controverso caso dell’*emission trading*. Consentire a un’impresa di pagare per continuare a inquinare è in contrasto con l’idea dell’iniziativa economica quale fattore di progresso e miglioramento sociale, attraverso l’organizzazione del lavoro e la prestazione di beni e servizi utili al prossimo⁶³.

Ancora una volta, Montgomery e Seligman sembrano sbagliare bersaglio: non la tutela dei diritti, ma l’abuso dei diritti e l’impossibilità di esercitarli effettivamente fanno venire meno le condizioni per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.

Politiche che consentono l’abuso del diritto d’iniziativa economica, permettendo alla sfera economica di acquisire “dominio” sulle altre sfere della vita⁶⁴, o che non tutelano effettivamente la libera concorrenza⁶⁵, o che permettono alla logica di mercato di invadere ambiti della vita sociale nei quali non dovrebbe riscontrarsi (come negli esempi fatti della vendita del voto e dell’*emission trading*) o di erodere i presupposti per l’esercizio di altri diritti (come nel caso del diritto di associazione, messo alla prova da alcune politiche del lavoro); più in profondità, la diffusione di una cultura egoistica e/o grettamente utilitaristica; queste sono fra le cause del problema che preoccupa

⁶⁰ E. CASTORINA, *Le formazioni sociali del Terzo settore. La dimensione partecipativa della sussidiarietà*, in *Rivista AIC*, 3/2020, 367.

⁶¹ Cfr. G. AMATO, *Relazione generale* («La concorrenza è geneticamente legata ai pilastri della democrazia, giacché entrambe combattono il potere abusivo») e G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale e diritto della concorrenza: c’è dell’altro oltre l’efficienza economica?* («La tutela della concorrenza diventa una parte essenziale della Costituzione di una società libera e democratica»), in M. AINIS, G. PITRUZZELLA (a cura di), *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, Roma-Bari, 2019, risp. 27 e 16.

⁶² L. D’ANDREA, *Democrazia e potere economico: la “forma” del primato costituzionale*, cit., 1011.

⁶³ Per brevità, sia consentito rinviare a *La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana*, in *Nuove Autonomie*, 1/2019, 135.

⁶⁴ Per riprendere M. WALZER, *Sfere di giustizia*, trad. it. a cura di G. Rigamonti, Roma-Bari, 2008, 102 ss.

⁶⁵ In proposito, v. ancora, per tutti, G. AMATO, *Relazione generale*, cit., 27.

Montgomery e Seligman. Non i diritti e la cultura liberale dei diritti, che semmai sono la soluzione (o, almeno, parte della soluzione).

6. Minimi spunti conclusivi

Alla luce di quanto si è osservato, pare di poter concludere – rovesciando l'impostazione qui criticata – che i diritti costituiscono, in una democrazia, condizione necessaria e sufficiente per sviluppare senso di appartenenza alla comunità. Causa della disintermediazione e della perdita del senso di appartenenza alla comunità politica non è la tutela dei diritti inviolabili o la diffusione di una cultura liberale. Per un verso, il problema ha le sue radici nella struttura economica della società e andrebbe affrontato attraverso adeguate politiche economiche e sociali; per altro verso, è un problema culturale e, in ultima analisi, morale. Va affrontato anch'esso con impegno e serietà, ma rimanendo saldamente ancorati ai presupposti di una convivenza sociale basata sui principi della democrazia e del liberalismo politico.